



Regione Lombardia

DECRETO N. 10796

Del 08/09/2017

Identificativo Atto n. 453

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AL CALENDARIO VENATORIO REGIONALE PER LA STAGIONE VENATORIA 2017/2018. RIDUZIONE, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 7, DELLA L.R. 17/2004, DEL PRELIEVO DELLE SPECIE: ALLODOLA, COMBATTENTE, MORETTA, MORIGLIONE, PAVONCELLA, PERNICE BIANCA, QUAGLIA.

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA **Sviluppo di Sistemi forestali, Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo** **Agricolo e Politiche Faunistico-Venatorie**

VISTE le leggi regionali:

- 16 agosto 1993, n. 26 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria”;
- 2 agosto 2004, n. 17 “Calendario venatorio regionale”;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004 prevede che la Regione, con provvedimento del dirigente competente, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), possa ridurre la caccia a determinate specie in relazione al loro sfavorevole stato di conservazione;

ESPERITE le verifiche istruttorie in merito allo stato di conservazione delle specie oggetto di prelievo venatorio in Regione Lombardia, dalle quali emerge lo sfavorevole stato di conservazione a livello generale e/o locale, delle specie: Allodola (*Alauda arvensis*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Pernice bianca (*Lagopus muta helvetica*) e Quaglia (*Coturnix coturnix*);

RITENUTO, al fine di garantire una maggior tutela del patrimonio faunistico, di ridurre, per la stagione venatoria 2017-2018, il prelievo delle specie di cui sopra così come segue:

- **Allodola (*Alauda arvensis*):**
 - prelievo venatorio consentito dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017;
 - carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non superiore a 10 e 50 capi;
- **Combattente (*Philomachus pugnax*):**
 - sospensione del prelievo venatorio;



Regione Lombardia

– **Moretta (*Aythya fuligula*):**

- carniere stagionale per cacciatore non superiore a 40 capi;

– **Moriglione (*Aythya ferina*):**

- prelievo venatorio dal 1 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018;
- carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non superiore a 5 e 25 capi;

– **Pavoncella (*Vanellus vanellus*):**

- carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non superiore a 5 e 25 capi;

– **Pernice Bianca (*Lagopus muta helvetica*):**

- non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in cui l'indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto;
- il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell'80% del piano;
- eventuali ulteriori limitazioni potranno essere disposte, entro il 20 settembre 2017, dal Dirigente competente della Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia, in base ai risultati dei censimenti estivi;

– **Quaglia (*Coturnix coturnix*):**

- carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non superiore a 10 e 50 capi;

DATO ATTO che, con nota protocollo M1.2017.0077206 del 26/07/2017, la proposta di riduzione nei termini sopra esposti è stata sottoposta al previsto parere di ISPRA;

VISTO il parere di I.S.P.R.A., trasmesso con nota n. 41208/T-A11 del 22.08.17, nel quale l'Istituto:

- condivide la proposta regionale per quanto attiene le specie (*Alauda arvensis*), Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moriglione (*Aythya ferina*);
- per quanto riguarda la Moretta (*Aythya fuligula*), ritiene idoneo prevedere un regime di sospensione del prelievo a causa della difficoltà di distinguere gli



Regione Lombardia

individui appartenenti a questa specie dai soggetti appartenenti alla congenera Moretta tabaccata (*Aythya nyroca*);

- per quanto riguarda la Pavoncella (*Vanellus vanellus*), condivide la proposta di prevedere una riduzione di carniere giornaliero e stagionale, rispettivamente pari a 5 e 25 capi per cacciatore, ma ritiene necessario che si preveda una limitazione del periodo di caccia, che dovrebbe essere compreso fra il 1° ottobre e il 20 gennaio;

- per quanto riguarda la Pernice Bianca (*Lagopus mutus helveticus*), considerate le tendenze della popolazione lombarda, ritiene che debbano essere adottate opportune misure di tutela e quindi anche la pianificazione del prelievo venatorio debba essere basata su criteri di sostenibilità biologica a partire dai monitoraggi, dalla stima dell'incremento utile annuo e dal controllo sul rispetto del piano programmato. ISPRA evidenzia inoltre che l'impiego di dati di abbattimento per valutare l'indice riproduttivo debba essere validato mediante confronti con i dati derivanti dal monitoraggio standardizzato sul territorio e che, il prelievo della specie in Regione, debba essere autorizzato comunque entro il periodo 1° ottobre-30 novembre, solo se Regione Lombardia provvederà alla definizione di piani di prelievo commisurati alla dinamica di popolazione, basati sulle consistenze primaverili e sul successo riproduttivo della popolazione, stimati mediante censimenti primaverili ed estivi;

- relativamente alla Quaglia (*Coturnix coturnix*), ritiene necessario, in applicazione del principio di precauzione, prevedere l'adozione di un carniere prudenziale, giornaliero e stagionale, rispettivamente pari a 5 e 25 capi per cacciatore e limitare il periodo di caccia alla specie dal 1° al 31 ottobre;

RITENUTO di confermare le modalità inizialmente proposte per le seguenti ragioni:

Moretta (*Aythya fuligula*)

Nel resoconto ISPRA sui censimenti invernali degli uccelli acquatici in Italia (Zenatello et al. 2014), si documenta che la Moretta tabaccata, nel periodo 1993-2010, lasso di tempo in cui la Moretta è stata cacciabile nella gran parte delle regioni italiane, ha avuto un incremento numerico a livello nazionale. Ciò pare ragionevolmente indicare che, al di là di casi geograficamente localizzati, l'impatto della caccia alla Moretta non abbia determinato un decremento delle presenze della congenera Moretta tabaccata in Italia. In Lombardia le



Regione Lombardia

nidificazioni della specie hanno interessato in particolare zone umide della provincia di Varese, Lecco e Milano (Brichetti e Fracasso, 2013). Il principale sito riproduttivo della specie in Lombardia (il sistema Palude Brabbia-Lago di Varese) è localizzato all'interno di aree individuate come ZPS e la specie vi ha avviato la nidificazione diciassette anni prima del divieto di caccia alla Moretta istituito nelle ZPS con il D.M. 17.10.2007. Si ritiene, pertanto, mancando anche evidenze di abbattimenti di Moretta tabaccata, che la caccia alla Moretta nell'area di presenza della specie congenere non sia stata ostativa all'insediamento in Lombardia della Moretta tabaccata e non costituisca, ad oggi, un fattore limitante per la presenza della specie. Si conferma, pertanto per la Moretta, la riduzione del carniere massimo stagionale per cacciatore, pari a 40 capi;

Pavoncella (*Vanellus vanellus*)

Il documento KEY CONCEPTS OF ARTICLE 7(4) OF DIRECTIVE 79/409/EEC definisce per l'Italia la fine del periodo di riproduzione e dipendenza della specie al 31 luglio e l'inizio della migrazione prenuziale al 1° febbraio. Quest'ultimo dato è confermato anche dalle informazioni riportate nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia (Spina e Volponi, 2008). La data di apertura della caccia prevista in Lombardia è successiva a quella indicata nei KEY CONCEPTS e la data di chiusura al 31 gennaio è, pertanto, in linea con le previsioni della Direttiva. Si conferma, pertanto, di prevedere esclusivamente i limiti di carniere giornaliero e stagionale pari a 5 e 25 capi per cacciatore;

Pernice Bianca (*Lagopus mutus helveticus*)

Regione Lombardia ha avviato uno specifico progetto nel luglio 2016, al fine di attuare gli approfondimenti necessari per migliorare la gestione della specie. Il progetto, in corso di realizzazione da parte dell'Università dell'Insubria, sta definendo un modello organizzativo finalizzato al miglioramento delle pratiche tecnico-gestionali relative alla valutazione delle consistenze della specie ed alla razionalizzazione del prelievo venatorio. Entro l'anno corrente verranno elaborate e aggiornate linee di pianificazione faunistico - venatoria a scala regionale e provinciale sulla base della conoscenza dello stato di conservazione delle popolazioni lombarde di pernice bianca e delle caratteristiche territoriali ed ambientali attuali. Nel corso del presente anno, l'Università dell'Insubria ha organizzato e supervisionato i censimenti primaverili ed estivi della Pernice bianca sul territorio regionale, per standardizzare e verificare le modalità operative. I censimenti effettuati in Provincia di Brescia prevedono la verifica dei dati raccolti da parte del Corpo di Polizia Provinciale prima dell'elaborazione dei dati definitivi.



Regione Lombardia

I piani di prelievo elaborati dai Comprensori Alpini di caccia sulla base dei dati raccolti nei censimenti, vengono inoltre sottoposti ad una analisi di adeguatezza scientifica e tecnica da parte dell'Università degli Studi dell'Insubria. Si intende pertanto confermare per la specie il periodo di caccia stabilito dalle norme vigenti e condiviso da ISPRA, dal 1° ottobre al 30 novembre, salvo chiusura anticipata per conclusione dei piani di prelievo, con le modalità gestionali previste per la corrente stagione venatoria, di seguito indicate:

- non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in cui l'indice riproduttivo, calcolato in base ai censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto;
- il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell'80% del piano;
- eventuali ulteriori limitazioni potranno essere disposte, entro il 20 settembre 2017, dal Dirigente dell'Ufficio Territoriale interessato o della Provincia di Sondrio, in base alla gestione operativa ed ai risultati dei censimenti effettuati;

Quaglia (*Coturnix coturnix*)

In base allo stato di conservazione della specie ed all'analisi dei dati sui carnieri realizzati in Lombardia si conferma la necessità di ridurre, in via precauzionale, il numero di capi abbattibili per stagione venatoria, introducendo un carniere giornaliero e stagionale non previsto dalla normativa vigente.

Si ritiene che rispetto alla dimensione delle popolazioni di riferimento (uccelli nidificanti in Lombardia e migratori provenienti dall'Europa centro-orientale), il carniere totale regionale, incida in maniera poco significativa sullo stato della popolazione complessiva della quaglia. Relativamente al periodo di caccia della specie, la data di apertura prevista dalla normativa vigente non comporta la sovrapposizione, negli ambienti di caccia alla quaglia, alla fase riproduttiva di altri taxa faunistici presenti negli agroecosistemi lombardi e quindi si ritiene che l'attività venatoria a questa specie, non possa costituire un disturbo per altre specie faunistiche. Per quanto riguarda il prosieguo della caccia dopo il 31 ottobre, dalle informazioni presenti nell'Atlante della migrazione degli uccelli in Italia (Spina e Volponi, 2008) emerge che la presenza della specie in Lombardia, nel periodo successivo a tale data, sia da considerarsi occasionale e quindi siano estremamente limitati gli eventuali abbattimenti. Si conferma, pertanto, di limitare il prelievo della specie prevedendo un carniere giornaliero e stagionale rispettivamente di 10 e 50 capi per cacciatore.

CONSIDERATO che il presente provvedimento:

- rientra tra le competenze dell' Unità Organizzativa Sviluppo di Sistemi forestali,



Regione Lombardia

Agricoltura di Montagna, Uso e Tutela del Suolo Agricolo e Politiche Faunistico - Venatorie individuate dalla DGR n. 5227 del 31 maggio 2016;

- conclude il relativo procedimento nei termini di 30 giorni, a decorrere dalla data di acquisizione del parere ISPRA;

VISTO l'art. 17 della l.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti legislativi della X legislatura;

DECRETA

1. di prevedere, per la stagione venatoria 2017-2018, una riduzione del prelievo per le specie Allodola (*Alauda arvensis*), Combattente (*Philomachus pugnax*), Moretta (*Aythya fuligula*), Moriglione (*Aythya ferina*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*), Pernice bianca (*Lagopus muta helvetica*) e Quaglia (*Coturnix coturnix*) come segue:

– **Allodola (*Alauda arvensis*):**

- prelievo venatorio consentito dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017;
- carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non superiore a 10 e 50 capi;

– **Combattente (*Philomachus pugnax*):**

- sospensione del prelievo venatorio;

– **Moretta (*Aythya fuligula*):**

- carniere stagionale per cacciatore non superiore a 40 capi;

– **Moriglione (*Aythya ferina*):**

- prelievo venatorio consentito dal 1 ottobre 2017 al 20 gennaio 2018;
- carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non superiore a 5 e 25 capi;

– **Pavoncella (*Vanellus vanellus*):**

- carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non superiore a 5 e 25 capi;

– **Pernice Bianca (*Lagopus muta helvetica*):**

- non saranno oggetto di prelievo le subpopolazioni in cui l'indice riproduttivo,



Regione Lombardia

calcolato in base ai censimenti estivi, risulti inferiore a 1,25 giovani/adulto;

- il prelievo verrà fermato alla realizzazione dell'80% del piano;
- eventuali ulteriori limitazioni potranno essere disposte, entro il 20 settembre 2017, dal Dirigente dell'Ufficio Territoriale interessato o della Provincia di Sondrio, in base alla gestione operativa ed ai risultati dei censimenti effettuati;

- **Quaglia (*Coturnix coturnix*):**

- carniere giornaliero e stagionale per cacciatore non superiore a 10 e 50 capi;

2. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web www.regione.lombardia.it.

IL DIRIGENTE

ANNA BONOMO

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge